



Segreteria SIDI
Via dei Taurini, 19
00185 ROMA ITALIA
Tel 39 06 49937652 fax 39 06 44340025
www.sidi-isil.it info@sidi-isil.it

SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE

TESI DI DOTTORATO NEI SETTORI DI DIRITTO INTERNAZIONALE,
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

(da restituire all'indirizzo e-mail: info@sidi-isil.it)

Il questionario è rivolto ai dottorandi, anche non soci della SIDI, che desiderano fare conoscere l'oggetto del loro lavoro di ricerca, tramite l'apposita sezione presente nel sito della Società.

A) Informazioni generali

Nome: Roberto
Cognome: Cisotta
Indirizzo e-mail: rcisotta@luiss.it
Indirizzo: viale Marx, 153 – 00137 Roma (RM)

B) Informazioni sulla tesi

Titolo della tesi di dottorato: Le relazioni esterne dell'Unione europea in materia economica e monetaria

Ciclo di dottorato e anno di inizio: Ciclo XXI – inizio: 2006

Sede amministrativa del dottorato (si possono indicare anche le altre sedi consorziate):
Università degli studi di Trieste, in consorzio con l'Università di Roma – Tor Vergata

Tutor della tesi di dottorato: chiar.mo prof. Luigi Daniele

Anno e mese in cui scadono i tre anni del ciclo di dottorato (o alternativamente anno di discussione della tesi per i neo-dottori di ricerca, anno 2008 o 2009): discussione avvenuta il 24/04/2009

Tesi disponibile on-line: <http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/3161>

Abstract della tesi di dottorato (massimo 2 pagine):

La trattazione prende le mosse, nel cap. 1, da un inquadramento generale delle relazioni economiche e finanziarie a livello globale, nel cui ambito l'Unione europea è chiamata ad essere protagonista. Viene delineato anzitutto il quadro storico di riferimento, con particolare attenzione al periodo seguente al secondo conflitto mondiale e ai decenni successivi. Al § 1.5 si presenta il sistema complessivo delle norme giuridiche che nell'ordinamento internazionale sovrintendono a questo particolare tipo di relazioni: il diritto internazionale dell'economia e, come settore specifico di questo, il diritto internazionale monetario. Si procede ad enunciarne le specificità e viene posto anche il problema della vigenza di alcune particolari norme consuetudinarie in questa materia, concernenti soprattutto i doveri di collaborazione degli Stati. Si enuclea quindi il concetto di sovranità monetaria e le eventuali limitazioni cui questa è sottoposta. Infine si prendono in considerazione le pratiche di *currency board* e *currency substitution*, fornendone una valutazione dal punto di vista del diritto internazionale monetario e si presenta una classificazione dei diversi gradi di integrazione monetaria realizzabili tra Paesi. Al § 1.6 viene presentato il concetto di Ordine economico internazionale e viene ricordato il tentativo di instaurazione di un Nuovo Ordine Economico Internazionale (NOEI). Infine si presentano le ultime evoluzioni dei caratteri del governo dell'economia internazionale, il quale, sulla scorta di diverse voci dottrinali, può essere meglio qualificato come *governance*.

Nel cap. 2 si analizza il versante interno del governo dell'economia, cioè l'apparato normativo e istituzionale che l'Unione si è data per l'attuazione delle Politiche economica e monetaria (con la costruzione progressiva sul piano storico dell'Unione economica e monetaria – UEM); si rileva come non sia possibile ridurle facilmente ad unità dal punto di vista del livello di integrazione raggiunto (§ 2.2). Si fa quindi riferimento alla possibilità di parlare di una Costituzione economica dell'Unione europea (§ 2.2.1) e si procede a presentare più analiticamente l'apparato di norme poste dal TCE per le due citate Politiche (§§ da 2.3 a 2.4.2). Si delinea il profilo degli organi specialmente preposti all'attuazione di quelle politiche, con particolare attenzione all'assetto del Sistema Europeo di Banche centrali (SEBC) e allo status della Banca Centrale europea (BCE) (§§ da 2.5 a 2.5.3). Al § 2.5 si presentano le novità che si avranno qualora dovesse entrare in vigore il Trattato di Lisbona, la maggiore delle quali è l'attribuzione dello status di Istituzione dell'Unione alla BCE.

Nel cap. 3 iniziano ad affrontarsi gli aspetti generali dell'azione esterna dell'UE in campo economico e monetario. Essa si pone come uno degli attori di quelle relazioni, di cui sono ordinariamente protagonisti gli Stati, altre Organizzazioni internazionali, nonché altri soggetti anche non dotati di soggettività propria nell'ambito dell'ordinamento internazionale (come le banche centrali nazionali, che agiscono ordinariamente come organi degli Stati). Al § 3.1 viene presentato il problema generale della soggettività nel diritto internazionale di enti diversi dagli Stati sovrani. Al § 3.1.1 si procede ad analizzare la situazione dell'Unione europea, giungendo alla conclusione che essa è ormai da considerarsi un soggetto autonomo di diritto internazionale, ricomprendente anche le sue articolazioni interne, come la stessa Comunità europea. Lo stesso è da dirsi per la BCE, alla quale non va quindi riconosciuta soggettività autonoma, come pure vorrebbe una parte della dottrina (§ 3.1.2). Nei §§ successivi si affrontano i problemi riguardanti il sistema che l'UE si è data per la gestione delle sue relazioni esterne in generale. In esso infatti rientra anche l'intrattenimento di

rapporti in materia economica e monetaria. In particolare, si ha attenzione alle regole stabilite in questo campo con riguardo alla CE; infatti, pur essendo l'UE nel suo complesso il soggetto in capo al quale va riconosciuta la titolarità dei rapporti e delle conseguenti situazioni soggettive, va tenuto presente che essa la suo interno prevede regole diverse per la gestione delle relazioni esterne. Si prendono in considerazione in particolare tre profili: l'esistenza di competenze esterne, oggetto di una risalente ed elaborata giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (§§ da 3.2.1 a 3.3.1; al § 3.3.2 si analizzano anche le novità in argomento presenti nel Trattato di Lisbona), il procedimento previsto – in generale – per la negoziazione e la conclusione di accordi con Stati terzi o altre Organizzazioni internazionali (§ 3.4) e la prassi di rapporti con altre Organizzazioni internazionali (§ 3.5).

Nei cap. 4 e 5 si affronta lo studio delle relazioni esterne in materia economica e monetaria, utilizzando le conclusioni cui si è giunti nei cap. precedenti. Innanzitutto si affronta il problema della competenza esterna in campo economico (§ 4.1.1). Riguardo ad essa il principio del parallelismo delle competenze esterne con quelle interne e gli altri messi a punto dalla giurisprudenza comportano l'esistenza di possibilità di azione esterna dell'Unione piuttosto limitate, a parte forse una loro possibile estensione nell'ambito dei rapporti con altre Organizzazioni internazionali (e il riscontro di questa possibilità viene cercato nel cap. 5, dedicato alla materia – v. infra). Si analizza quindi l'art. 111, disposizione speciale dettata dal TCE per ciò che riguarda la materia monetaria (§§ da 4.2 a 4.2.8). In un'ampia analisi vengono affrontati tutti i nodi problematici che caratterizzano la disposizione, in particolare quei par. di essa che disciplinano la politica di cambio e la conclusione di accordi in materia monetaria (a loro volta rientranti tra gli strumenti di politica di cambio, o anche di diverso tipo); vengono inoltre affrontate le questioni relative alla competenza (e alle eventuali residue competenze statali), agli effetti degli accordi e alle possibilità di controllo giurisdizionale e, infine ai rapporti con alcune disposizioni dello Statuto del SEBC, contenute in un Protocollo allegato al TCE. Nel § 4.3 viene presentato il nuovo testo che disciplinerà queste materie nel Trattato di Lisbona, rilevandone la scarsa portata innovativa rispetto all'attuale. Più articolata sarebbe invece nel nuovo Trattato l'individuazione degli obiettivi e dei principi ispiratori della complessiva azione esterna dell'UE, con riferimenti più chiari di cui si gioverebbe anche la gestione dei rapporti in campo economico e monetario. In conclusione del cap. 4, vengono passate in rassegna le prime applicazioni pratiche delle disposizioni dell'art. 111 TCE che sono state analizzate (§§ da 4.4 a 4.4.6).

Infine, nel cap. 5 sono oggetto di studio le relazioni dell'UE con altre Organizzazioni internazionali, nonché consessi informali (come ad es. il G-7/8). Disposizione di riferimento è il par. 4 dell'art. 111 TCE; alla sua analisi testuale e allo studio delle implicazioni di carattere sistematico legate all'opzione tra le diverse possibilità interpretative si dedica ampio spazio (§§ da 5.1 a 5.2.1). Esso disciplina la procedura per l'adozione di posizioni della Comunità (dell'UE) su questioni “di particolare importanza per l'unione economica e monetaria” e per la decisione dei modi in cui essa debba essere rappresentata nei fori internazionali rilevanti nel settore; la formulazione ha fatto supporre a più di un autore la possibilità di estendere l'operatività della disposizione anche a questioni non esclusivamente monetarie (benché l'art. 111 sia inserito nel capo 2, relativo alla sola politica monetaria). Ma è stato il Consiglio europeo nel 1997, al di fuori della procedura prevista dall'art. 111 TCE, a dare le prime soluzioni “pragmatiche” (secondo un'espressione utilizzata in dottrina) per la rappresentanza dell'UE nei più importanti di questi fori. Vengono quindi passati in rassegna i rapporti dell'UE con le principali Organizzazioni internazionali e i consessi informali operanti nel settore. Particolare importanza rivestono le relazioni col Fondo monetario internazionale (FMI), cui è dedicato ampio spazio (§ 5.3.1). Vengono quindi presentati i rapporti dell'UE con la Banca Mondiale (§ 5.3.2), con la Banca dei Regolamenti internazionali (in cui è in effetti presente la BCE, § 5.3.3), con l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo

Economico (§ 5.3.4), nonché col G-7/8 (§ 5.3.5) e con altri consessi informali (§ 5.3.6). Infine, al § 5.4 viene analizzato il nuovo testo che disciplinerà l'assunzione di decisioni sulla rappresentanza e l'assunzione di posizioni nel Trattato di Lisbona. Tale nuova disposizione offre alcuni spunti innovativi, che potrebbero prestarsi a diverse letture; la prassi mostrerà quale verrà privilegiata dalle Istituzioni.